

SCHEMA DI CONTRATTO

C.I.G.

PER IL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ED EVENTI PER L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM)

Tra L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, autorità indipendente, con sede in Roma, Piazza G. Verdi, 6/a di seguito denominata anche "AGCM" (C.F. 97076950589)

e

la

con sede in,

di seguito denominata anche "prestatore" o "impresa"

(C.F. - partita I.V.A.....),

ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI

1. Il presente documento "Schema di contratto", caricato a sistema ed allegato alla presente gara telematica in ASP, disciplina le condizioni particolari di contratto relative al servizio di "realizzazione della campagna di comunicazione" per l'Autorità.
2. Le regole procedurali per l'individuazione del Prestatore sono contenute nel documento "Disciplinare di gara" caricato a "sistema" ed anch'esso allegato alla presente procedura.
3. Ai fini del presente Contratto si intende per "Prestatore", "Fornitore" o "Impresa" il concorrente risultato aggiudicatario della procedura, mentre per "Stazione Appaltante" o "Committente" si intende la AGCM.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

Costituisce oggetto del contratto l'acquisto di un "servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione ed eventi per l'Autorità" come descritto nella documentazione di gara. La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Capitolato Tecnico, nonché degli altri documenti di gara e secondo la proposta del fornitore nell'Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante del presente "Schema di contratto".

Il Responsabile Unico del progetto (RUP) è la dott.ssa Tiziana Piccione.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è la dott.ssa Francesca Bevilacqua.

L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Capo progetto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine entro la data di completamento di tutte le attività, attualmente prevista al 31 ottobre 2026 salvo proroga. Entro 15 giorni lavorativi dalla stipula dovrà essere trasmesso il piano di dettaglio e relativo cronoprogramma di tutte le attività.

2. Entro tre giorni dall'approvazione del Piano sarà convocata la riunione di kickoff del progetto, durante la quale sarà redatto il verbale che attesterà la data di avvio delle attività.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

4. Il prezzo a corpo offerto di eurosi intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

5. I costi della sicurezza per rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-ter del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono pari a complessivi € 0 (zero) in quanto le attività del presente appalto sono escluse dall'ambito di applicazione della L. 81/2008 e smi, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis della stessa legge.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Capitolato Tecnico, nonché degli altri documenti di gara e secondo la proposta del fornitore nell'Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante del presente contratto.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

L'importo complessivo a corpo del servizio posto a base d'asta è pari a *euro 840.000,00* Iva esclusa. Il prezzo a corpo offerto si intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

Il corrispettivo contrattuale totale, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____ = (Euro _____), al netto di IVA, così suddiviso:

I. Campagna di comunicazione #conviene saperlo destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, corredata da evento conclusivo di premiazione della campagna	1.1 Campagna Conviene saperlo		euro
	1.2 Realizzazione evento finale di premiazione		euro

II. Attività di formazione rivolta ai responsabili e agli operatori delle associazioni addetti agli sportelli per i consumatori finanziati nell'ambito dei bandi/regioni mimit			euro
III. Campagna di comunicazione sul decalogo predisposto dall'autorità in materia di e-commerce e truffe online			euro

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ART. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato sulla base della regolare accettazione delle prestazioni da parte dell'Autorità, secondo la seguente ripartizione:

- 25% dell'importo contrattuale dopo l'approvazione del piano di dettaglio delle attività di cui al Capitolato tecnico che la società dovrà presentare entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto;
- 25% dell'importo contrattuale dopo l'approvazione di una relazione intermedia sulle attività svolte da parte dell'Autorità che la società dovrà presentare nel mese di ottobre 2025;
- 50% dell'importo contrattuale dopo l'approvazione della relazione finale sulle attività svolte da parte dell'Autorità che la società presenterà al completamento delle attività entro il 31 novembre 2026.

Per quanto concerne le somme a rimborso per trasporti e alloggi per l'evento conviene saperlo le stesse non sono comprese nella ripartizione di cui sopra, e verranno corrisposte dietro presentazione di idonei giustificativi (fatture) nella misura massima di euro 170.000 Iva inclusa.

Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la Società dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

- a) entro 5 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile come sopra specificato, la Società dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, contenente la

descrizione analitica delle prestazioni effettuate ed il periodo di riferimento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato;

b) entro i successivi 20 giorni il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare all'ufficio Contratti l'esito della verifica di conformità;

d) nei successivi 10 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, l'Ufficio contratti provvederà a comunicarne via posta elettronica certificata le risultanze alla Società che provvederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'Autorità.

Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, la Società potrà emettere regolare fattura in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati in conformità al prezzo a corpo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui al successivo articolo 7, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. Ciascuna fattura recante la dicitura: "Servizio Comunicazione AGCM", dovrà riportare i seguenti dati:

- il Codice Fiscale AGCM: 970769505.
- il Codice Univoco Ufficio: UFF1VB
- il CIG relativo alla presente procedura
- codice di riferimento UAGEC1783

Sulla documentazione di spesa riferite alla presente Convenzione, fatta eccezione per le somme a rimborso, dovrà essere apposta la dicitura "Iniziativa finanziata dal MIMIT, Fondo a vantaggio dei consumatori".

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di split payment.

3. La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del Prestatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"). Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché la AGCM comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

4. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico del Prestatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i. una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 7- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di presentazione dell'offerta, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il Fornitore (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Autorità, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.

ART. 8 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il contratto, che disciplinerà i rapporti contrattuali tra le Parti, secondo le disposizioni del Contratto e degli altri documenti di gara - sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti e nei relativi allegati:

- a) Contratto
- b) Disciplinare di gara
- c) Offerta tecnica del Prestatore;
- d) Offerta economica del Prestatore;
- e) Patto di integrità di cui all'art. 11 del presente Contratto, che sarà allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- f) Informativa sul trattamento dei dati personali;
- g) Capitolato tecnico.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

In particolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione all'Autorità.

Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l'Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l'obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità e della Società avverrà secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo.

2. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Autorità, quale Titolare del trattamento, nomina la Società Responsabile del Trattamento, in relazione ai dati personali di titolarità dell'Autorità, trattati per dare esecuzione al presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679; si fa eccezione per il trattamento dei dati acquisiti dalla Società per la prestazione dei servizi indicati nel del Capitolato tecnico rivolti a soggetti terzi, in relazione ai quali la Società è Titolare del trattamento con assunzione dei relativi obblighi nei confronti degli interessati.

4. L'efficacia di tale nomina avrà una durata pari a quella prevista per il contratto e comunque fino alla cessazione degli obblighi dal medesimo derivanti.

5. La Società accetta la nomina, confermando l'esperienza e la conoscenza posseduta in materia, nonché la sua capacità a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e a tutelare i diritti degli interessati.

6. In qualità di Responsabile del trattamento, la Società garantisce che lo stesso sia svolto nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali, attuando tutte le misure a tal fine necessarie e garantendo anche la conformità del trattamento medesimo ad eventuali obblighi sopravvenuti. In particolare, la Società si obbliga a:

- trattare i dati ricevuti in conformità del presente contratto e delle istruzioni fornite dall'Autorità;
- eseguire esclusivamente le attività di trattamento funzionali, necessarie e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non utilizzare i dati ricevuti per finalità diverse. Qualora sorgesse la necessità di effettuare un trattamento diverso ed eccezionale rispetto a quello ordinario, la Società dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Autorità;
- istruire il personale preposto al trattamento dei dati, garantendo che tutte le persone autorizzate al trattamento si impegnino a mantenere totale riservatezza rispetto a tali dati e che, a tal fine, le stesse agiscano sotto il costante controllo del Responsabile e in conformità alle istruzioni fornite da quest'ultimo e dall'Autorità;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato Regolamento UE 2016/679;
- assistere l'Autorità nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 32–36 del citato Regolamento UE 2016/679, prestando assistenza in particolare in caso di effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- mettere a disposizione dell'Autorità tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e dal presente contratto, consentendo all'Autorità eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione. In particolare, la Società si obbliga a garantire, tramite autocertificazione da fornire su richiesta dell'Autorità, che il trattamento dei dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche con particolare riferimento alle modifiche relative alle misure di sicurezza;

- informare tempestivamente l’Autorità di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 dovesse pervenire e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatole;
- informare tempestivamente l’Autorità di eventuali violazioni (data breach) o sospette violazioni della protezione dei dati, fornendo una descrizione dettagliata dei fatti e delle circostanze e qualunque altra informazione l’Autorità, in qualità di Titolare, possa richiedere;
- avvisare tempestivamente l’Autorità in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e assistere l’Autorità nel caso di richieste a questa formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento di dati personali di cui al presente contratto;
- al termine dell’esecuzione del contratto, trasmettere all’Autorità o, in alternativa e su richiesta di quest’ultima, distruggere le informazioni e i dati detenuti e trattati in nome e per conto del Titolare e che il Responsabile non debba altrimenti detenere in conformità a norme di legge.

7. La Società non può affidare alcun trattamento connesso all’esecuzione del contratto a eventuali subappaltatori/sub-contrattenti, salvo il caso in cui ciò si renda necessario per l’esecuzione delle prestazioni e comunque previa autorizzazione specifica dell’Autorità. Resta inteso che, in tali ipotesi, la Società dovrà assicurare che tali subappaltatori/sub-contrattenti presentino garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse e siano vincolati al rispetto degli stessi obblighi gravanti sul Responsabile in virtù del presente contratto; in caso di violazione di tali obblighi, il Responsabile rimarrà comunque interamente responsabile, nei confronti dell’Autorità, di tali inadempimenti.

8. La Società manleva e tiene indenne l’Autorità da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali o degli obblighi derivanti dal presente atto, derivante dalla condotta sua o del sub-responsabile.

9. La Società non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte dell’Autorità.

10. Durante l’esecuzione del contratto, nell’eventualità di modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa), la Società si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con l’Autorità affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

11. La Società, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga altresì a curare l’aggiornamento di un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte in relazione all’esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del citato Regolamento UE 2016/679.

12. La Società comunica all'Autorità il nome e i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno.

13. La Società è tenuta a conservare direttamente gli estremi identificativi delle persone fisiche eventualmente preposte quali amministratori di sistema, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE E PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 8. Fermi gli obblighi previsti nel presente Contratto e nei predetti documenti contrattuali il Prestatore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;

b) a manlevare e tenere indenne la AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;

c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;

d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

e) a comunicare alla AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;

f) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;

g) a consentire al personale della AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

h) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;

i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla AGCM in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.

3. La AGCM è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte del fornitore.

La AGCM verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte del Fornitore, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 12 – PENALI

In caso di mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, nel presente documento e nell'offerta tecnica presentata, l'Aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dell'1,5 per mille dell'intero importo contrattuale netto per ciascun giorno di ritardo, ai sensi del vigente art.126 del Codice dei contratti.

Ferme le penali sopra previste, qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, i servizi non siano eseguiti conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno segnalate all'Appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 in base alla gravità dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della garanzia definitiva di cui al precedente art.5.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale l'Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Resta fermo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità.

ART. 13 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'esecutore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs.36/2023.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico affidatario, prima dell'affidamento del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'affidamento, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi previsti e disciplinati dall'art.122 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientra anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) cessione di tutto o parte del contratto;
- e) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità;
- f) violazione degli artt.9 e 10 del presente contratto (Riservatezza e protezione dei dati personali).

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC, al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all'Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno.

L'Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023.

ART. 16 – RAPPORTI CON IL COMMITTENTE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI – VERIFICHE INTERMEDIE – MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE

Si precisa che il Fornitore dovrà fornire il *team* proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui *curricula* sono stati allegati all'offerta medesima, valutata in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della AGCM il Gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica per tutta la durata dell'appalto.

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Prestatore avesse necessità di sostituire uno o più dei componenti del "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere analiticamente indicate per iscritto alla AGCM le ragioni della necessità di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata dalla AGCM.

La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente Contratto, nel Disciplinare, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.

La AGCM si riserva la facoltà, in caso di documentate esigenze rappresentate dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o conseguenti a vicende allo stesso segnalate nel corso dell'esecuzione del contratto, di chiedere nel corso dell'esecuzione del contratto la sostituzione di uno o più Componenti del gruppo di lavoro che esegue il servizio, con altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione, in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli stessi espletate.

Il Fornitore, dalla data del verbale d'inizio esecuzione, anche in caso di comunicazione di esecuzione anticipata del contratto, dovrà dare immediato inizio all'espletamento dei servizi richiesti secondo le modalità specificate nell'Offerta tecnica presentata, e porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire la completa esecuzione del contratto entro il termine oggetto dell'Offerta Tecnica.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva di comunicare periodicamente al fornitore il suo giudizio sull'operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, il fornitore è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora il Fornitore si rifiuti di provvedere, l'Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi al Fornitore stesso.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 12 del presente contratto (Penali).

ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Prestatore è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura e solleva la AGCM da ogni eventuale responsabilità anche verso terzi.

Il fornitore, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge.

ART. 18 – SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È consentito il subappalto unicamente con riferimento alle prestazioni indicate dall'Aggiudicatario in sede di offerta come oggetto di subappalto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, previa verifica dell'assenza di cause di esclusione per lo stesso subappaltatore. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

La Società non può cedere a terzi il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. La cessione del contratto è nulla.

La cessione dei crediti della Società nascenti dal presente contratto è consentita e opponibile all'Autorità nei limiti e con le forme stabiliti e/o richiamate dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE

1. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza.
2. Sono a esclusivo carico della Società tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto ivi comprese le eventuali spese di registrazione, l'imposta di bollo e ogni altro onere tributario connesso con l'esecuzione del contratto. Qualora l'omesso versamento di tali oneri da parte della Società dovesse comportare un pagamento per imposta, sanzioni e interessi a carico dell'Autorità, quest'ultimo si rivarrà nei confronti della Società all'atto del primo pagamento utile.
3. L'IVA è a carico della AGCM nella misura prevista dalla legge.

ART.20 – INFORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all'esecuzione della prestazione destinata all'Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l'integrità dell'Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblowers utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: "[https://whistleblowing.agcm.it/#!/?](https://whistleblowing.agcm.it/#!/)".

Il link è riservato e non può essere rivelato all'esterno.

Informazioni utili sull'istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall'Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all'interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell'Autorità, sezione "Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione", che si invita a consultare anche ai fini della visione dell'informativa privacy.

ART. 21- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

ART.22 – PROPRIETA' E DIRITTI

La Committente e il MIMIT acquistano la piena proprietà delle forniture, dei materiali realizzati, degli esecutivi, e di tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché dei progetti creativi che rimarranno di proprietà dell'autorità. E' fatto divieto all'Affidatario di

cedere a terzi tale materiale. Sulle produzioni realizzate dovrà essere apposta la dicitura “Iniziativa finanziata dal MIMIT, Fondo a vantaggio dei consumatori”

ART.23 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Società è tenuta al rispetto della normativa in materia di diritti di brevetto, d’autore e di privativa altrui e si obbliga a tenere indenne l’Autorità e il MIMIT da ogni pretesa di terzi derivante dalla violazione della predetta normativa nonché dalle eventuali spese legali e giudiziali.

ART.24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto e nel Disciplinare si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 s.m.i., alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 s.m.i. ed al d.lgs. 33/2013 s.m.i., , al regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità ed a tutte le disposizioni vigenti in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART.25 – ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto:

- Allegato 1: Capitolato tecnico;
- Allegato 2: Offerta tecnica della Società;
- Allegati 3: Informativa privacy;
- Allegato 4: Patto di integrità.

Il Responsabile dell’Ufficio
Acquisti

Antonello Schettino

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il presente contratto.

Per accettazione:

La società

firma digitale del legale rappresentante

(o di persona munita di specifici poteri di firma)

Con la sottoscrizione dell’offerta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Prestatore accetta espressamente e specificamente i seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 (Durata e importo del contratto), art. 4 (Svolgimento del servizio), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 9 (Riservatezza), art.10 (“Trattamento dei dati personali e nomina Responsabile del Trattamento”), art.11 (Obblighi specifici del prestatore e patto d’integrità), art. 12 (Penali),

art. 15 (Risoluzione e recesso), art.18 (Subappalto e divieto di cessione del contratto), art. 21 (Foro competente), art.22 (Proprietà e diritti), art.23 (Brevetti e Diritti d'autore).

Per accettazione:

LA SOCIETÀ

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(O DI PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)